

Accusatore. Quanto poi a quelli, che tentano d'infamare un Giudice, tanto civile quanto Ecclesiastico, o di offendere la riputazione d'una Persona d'onore con scritti, o in altra maniera, devono pagare ottanta Risdaleri alla Persona offesa, e una pena di tre marche alla Corona; e non pagando sono condannati alla Berlina, ed a portare pietre per le restaurazioni delle fortificazioni, e di altre pubbliche fabbriche.

Quelli, che ne' casi di sollevazioni, o d'invasioni ricusano di prendere l'Armi, e servire il Governo, tanto per Mare, che per Terra, quando sono chiamati a seguire lo Stendardo Reale, sono dichiarati infami, e perdono quanto hanno.

Una persona che sia rea di furto, non solo è condannata ad essere scopata, e a faticosi pubblici lavori, ma ancora a restituire il doppio del valore al proprietario della robba rubata.

Li Monetarij falsi sono puniti con la morte, con la perdita dell'onore, e con la confiscazione di tutto ciò che hanno, e lo stesso segue di quelli, che rimuovono li segnali de' Confini del loro Prossimo.

Chi contrafa il carattere, o il sigillo d'un'altro, o inventa qualche scritto a proprio beneficio, è sentenziato ad essergli tagliata la mano, confiscati tutti gli averi, e dichiarato infame.

Rade volte si pratica la tortura, se non si tratti di casi di lesa Maestà, ed allora si dà solamente a colui, ch'è già convinto di quel delitto, per obbligarlo a palesare chi sieno li complici; il che è interamente opposto alla Legge presente dell'Inghilterra, che non ammette la testimonianza di un